


Parte A)
Lineamenti di storia del
restauro

Lez. 4 (Parte Prima)
«Le Carte del Restauro»
e la legislazione di tutela



Le Corbusier

La charte d'Athènes. Urbanisme des CIAM
Avec un discours liminaire de Jean
Giraudoux. Paris, Plon, 1943. 242 pages,
broché, couverture imprimée.

Édition originale, imprimée en noir et rouge.

En 1933, à Athènes, lors d'une assemblée du
CIAM, les principes d'une Charte
d'Urbanisme furent établis. Quelques années
plus tard, paraissait à Paris, en pleine
occupation allemande, l'ouvrage «La Charte
d'Athènes», sans nom d'auteur sur la
couverture : la réputation de Le Corbusier
risquant alors de compromettre les idées qu'il
défendait.

Dall'idea di «classicismo» all'evoluzione del concetto di tutela e restauro

- Il problema della normalizzazione nel restauro, una tematica ottocentesca da J. Ruskin e E. Viollet-Le-Duc che trova il suo definitivo assetto nel Novecento.
- La carte del restauro di Camillo Boito (1883).
- Il rapporto tra il nuovo e l'antico (vedasi in Gustavo Giovannoni, *Vecchie città ed edilizia nuova*, Roma 1913).
- Le Carte di Atene (1931- 1933).
- La prima Carta italiana del restauro (1932).
- Il convegno di Gubbio, o Carta di Gubbio (1960) e la Carta di Venezia (1964).
- La seconda Carta italiana del restauro (1972) e la Carta del 1987 (oggetti d'Arte e cultura).
- La Carta Europea del Patrimonio Architettonico (Consiglio d'Europa) e la definizione di “Conservazione integrata” (Dichiarazione di Amsterdam, 1975).
- La Carta di Washington o Carta Internazionale per la salvaguardia delle città storiche (1987).
- La Carta del Machu Picchu per la tutela del patrimonio storico-monumentale (1977).
- Dalla Carta dei Giardini Storici, o “Carta di Firenze” (1981), alla Carta italiana dei Giardini storici (1983).
- La Carta di Cracovia (2000) o dei “Principi per la conservazione ed il restauro del patrimonio costruito”
- Il restauro e le leggi nazionali per la tutela (dal 1909 al 1939; dalla Carta Costituzionale al T.U. del 1999 poi Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (2004); alla Carta del Paesaggio (2006) tratta dalla convenzione europea del 2000.

1931 – La Carta del Restauro di Atene

Conferenza Internazionale di esperti per la protezione e la conservazione dei monumenti di arte e di storia (Atene, 21/30 ottobre 1931)

Principi uniformatori generali:

- Rispetto dell'opera storica ed artistica del passato senza proscrivere lo stile di alcuna epoca, la moderna destinazione deve rispettare il carattere storico ed artistico.
- Per le rovine si raccomanda una conservazione scrupolosa e (opera felice) il rimettere in posto gli elementi originali ritrovati (anastilosi). Stretta collaborazione tra l'archeologo e l'architetto, se non si può conservare la rovina "è bene seppellire nuovamente, dopo, beninteso, averne preso precisi rilievi".
- Approva "l'impiego giudizioso dei materiali moderni per il consolidamento degli antichi edifici (cemento armato), ... i mezzi di rinforzo debbono essere dissimulati per non alterare l'aspetto ed il carattere dell'edificio da restaurare".
- Auspica una collaborazione tra il mondo della scienza ed i conservatori.
- Dichiara inopportuna l'asportazione delle opere dai siti, raccomanda l'esecuzione di calchi quando esigenze di conservazione non rendono possibile la tutela in situ.
- "Città vecchia/città nuova" si raccomanda di rispettare nella costruzione degli edifici il carattere e la fisionomia delle città, specialmente in prossimità dei monumenti antichi, pei i quali l'ambiente dovrà essere oggetto di cure particolari.

1932 – Carta italiana del Restauro

Norme del Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti per il Restauro dei Monumenti

1. Massima importanza alle cure assidue di manutenzione e alle opere di consolidamento ...
 2. Il ripristino può attuarsi solo base documentata e non su ipotesi ... (omissis) ...
 3. Nei monumenti dell'antichità nessun completamento, ammessa l'anastilosi (ricomposizione)
 4. Le utilizzazioni non devono produrre alterazioni essenziali all'edificio. ... (omissis) ...
 5. La conservazione deve essere estesa a tutti gli elementi d'arte o di storico ricordo ... senza che il desiderio dell'unità stilistica e del ritorno alla primitiva forma intervenga ad escluderne alcuni ...
 6. Rispetto delle condizioni ambientali, no ad inopportuni isolamenti, così come a nuove fabbriche intorno ai monumenti, quando troppo invadenti per massa, per colore, per stile;
 7. Le nuove aggiunte, da limitare massimamente, dovranno avere carattere di nuda semplicità e di rispondenza allo schema costruttivo, e che solo possa ammettersi in stile simile la continuazione di linee esistenti nei casi in cui si tratti di espressioni geometriche prive di decori.
 8. Le aggiunte devono farsi con materiale diverso dall'originale, o con l'adozione di cornici di inviluppo, semplici prive di intagli, o con l'applicazione di sigle o di epigrafi per datare il restauro.
 9. Per i consolidamenti sono ammessi interventi con materiali moderni, quando non si può fare diversamente, tuttavia queste nuove provvidenze devono essere garantite dalla scienza.
 10. Nei lavori di liberazione e di scavo i ruderi devono essere protetti "in stabile protezione" ...
 11. Gli scavi e le opere di restauro devono essere documentate, raccolte in un giornale del restauro ed illustrate da disegni e fotografie, come tutte le fasi delle opere di ricomposizione.
- Il Consiglio esprime voti affinché il giudizio del Consiglio sia sempre richiesto, che i restauri siano pubblicati nel "Bollettino d'Arte"; che sia obbligo della compilazione e della conservazione metodica dei giornali di restauro.

1933 – La Carta di Atene (o dell'Urbanistica)

Relazione conclusiva del IV CIAM (Congressi Internazionali di Architettura Moderna)
Pubblicata a cura di Le Corbusier, 1941)

La città e la regione, l'abitazione il tempo libero, il lavoro, la circolazione, infine, il patrimonio storico delle città, con conclusioni e punti dottrinali

Alcune annotazioni della carta (punto per punto):

- La città non è che una parte di un insieme economico, sociale e politico che costituisce la regione ... La crescita delle città divora le superfici verdi ...
- Le superfici libere sono generalmente insufficienti ...
- I luoghi di lavoro non sono più distribuiti razionalmente nel complesso urbano ...
- Di fronte alle velocità meccaniche la rete stradale appare irrazionale perché manca di esattezza, di elasticità, di diversità e di conformità ... devono essere salvaguardati
- I valori architettonici devono essere salvaguardati sia si tratti di edifici isolati o di interi nuclei urbani ...
- La distruzione di tuguri attorno ai monumenti fornirà l'occasione per creare delle aree verdi ...
- Impiegare, con pretesti estetici, stili del passato nelle nuove costruzioni innalzate nelle zone storiche porta a conseguenze nefaste ...
- L'interesse privato sarà subordinato all'interesse collettivo

Le carte del restauro nel dibattito nazionale ed internazionale

- a) 1960 – La “Carta di Gubbio” sulla salvaguardia ed il risanamento dei centri storico-artistici: consolidamento delle strutture essenziali degli edifici; eliminazione delle recenti sovrastrutture a carattere utilitario dannose all’ambiente; ricomposizione delle unità immobiliari per ottenere abitazioni funzionali ed igieniche; restituzione di spazi liberi; istituzione di vincoli di intangibilità.
- b) 1964 – La “Carta di Venezia” – Congresso internazionale degli architetti e tecnici dei monumenti.
- c) 1972 – La “Carta italiana del Restauro” e per la tutela dei Centri Storici (all. C).
- e) 1975 - La “Dichiarazione e la Carta Europea del Patrimonio Architettonico di Amsterdam”.
- f) 1987 - La “Carta Internazionale per la salvaguardia delle città storiche di Washington”.
- g) 2000 - La “Carta di Cracovia o dei Principi per la conservazione ed il restauro del patrimonio costruito”.

1972 – Carta italiana del Restauro

Ministero della Pubblica Istruzione

1. Tutte le opere d'arte di ogni epoca, ai fini della salvaguardia e del restauro, sono nella Carta ...
2. Sono assimilati a tali opere i complessi di edifici di interesse monumentale, storico o ambientale, particolarmente i centri storici, le collezioni, gli arredamenti, i giardini, i parchi. ...
3. Rientrano nella disciplina, i restauri da farsi in rapporto alle ricerche terrestri e subacquee ...
4. Salvaguardia è qualsiasi provvedimento conservativo che non implichi intervento diretto sull'opera; per restauro ... qualsiasi intervento volto a mantenerla in efficienza e fruibile ...
5. Le Soprintendenze dovranno compilare un programma annuale e specifico dei lavori.
6. Sono proibiti: i completamenti in stile o analogici; rimozioni o demolizioni di elementi documentali, ma non dei falsi; rimozione, ricostruzione o ricollocamento in luoghi diversi da quelli originari, salvo ragioni conservative; alterazione delle condizioni accessorie e ambientali sulle quali è arrivata l'opera d'arte sino al nostro tempo; alterazione o rimozione delle patine.
7. Sono ammesse: aggiunte di parti accessorie in funzione statica o reintegrazione di piccole parti storicamente accertate; puliture che, per le pitture e le sculture, non devono mai giungere agli smalti; anastilosi sicuramente documentate, ricomposizioni di opere andate in frammenti, sistemazione di opere lacunose con tecniche adeguate a distinguere i materiali, mai in presenza di parti figurate; modificazioni e nuove inserzioni a scopo statico e conservativo della struttura interna o nel sostrato o supporto, senza alterazione cromatica; eventuale nuovo ambientamento.
8. Affidabilità delle opere e reversibilità, previa documentazione degli interventi.
9. Nuovi procedimenti devono essere preventivamente autorizzati, sono proibiti prodotti nocivi ...
10. I provvedimenti non dovranno alterare l'aspetto della materia e il colore delle superfici ...
11. I metodi specifici di cui avvalersi come procedure di restauro alle varie scale sono disciplinati
12. In caso di conflitto di competenze (Soprintendenza, Istituti di Ricerca, ecc.) deciderà il Ministero, sentito il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti.

Istruzioni per la tutela dei Centri Storici (allegato C)

1. Definizione (omissis) ... il carattere storico va riferito all'interesse che detti insediamenti presentano quali testimonianze di civiltà del passato e quali documenti di cultura urbana, indipendentemente dal loro valore artistico o formale anche la qualità urbanistica è valente.
2. Gli interventi di restauro nei Centri Storici hanno il fine di garantire il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi complessi, il restauro non va quindi limitato a conservare soli i caratteri formali di singole architetture o di singoli ambienti che concorrono a definire il luogo.
- 3 . Occorre che i Centri Storici siano riorganizzati nel loro più ampio contesto urbano e territoriale e nei loro rapporti e connessioni con sviluppi futuri con programmazione degli interventi.
4. Il risanamento conservativo deve uniformare le azioni di recupero urbano.
5. Il coordinamento va considerato anche in rapporto alla esigenza di salvaguardia del più generale contesto territoriale, ed inoltre, si dovrà tenere in considerazione tanto gli elementi edilizi quanto gli elementi costituenti gli spazi esterni (strade, piazze ecc.) ed interni (cortili, giardini, spazi liberi)
6. Gli elementi edilizi vanno conservati non solo nei loro aspetti formali, ma anche nei caratteri tipologici in quanto espressione di funzioni che ne hanno caratterizzato l'uso.
7. Ogni restauro va preceduto da un'attenta operazione di lettura storico-critica ai fini del risanamento conservativo. I principali tipi di intervento a livello urbanistico sono: ristrutturazione urbanistica; riassetto viario; revisione dell'arredo urbano. A livello edilizio: risanamento statico ed igienico degli edifici, rinnovamento funzionale degli organismi interni. Gli strumenti operativi sono i piani particolareggiati e i piani esecutivi di comparto.

Quadro sinottico riepilogativo

1931 Carta di Atene	Si compone di 10 punti che, più che stabilire dei veri e propri principi, detta delle raccomandazioni, rivolte ai governi degli stati, così riassunte: 1) Curare il patrimonio; 2) Uniformare le legislazioni così da non far prevalere l'interesse privato su quello pubblico; 3) di ampliare lo studio dell'arte così da insegnare nelle popolazioni l'amore e il rispetto per il proprio patrimonio architettonico.
1932 Carta Italiana del Restauro	In essa si affermano principi analoghi a quelli della "Carta di Atene", ma più la posizione espressa in quegli anni da Gustavo Giovannoni, definita come "restauro scientifico". Il Giovannoni fu il primo che suggerì che in ogni intervento bisogna sfruttare tutte le più moderne tecnologie per poter giungere a interventi scientifici di restauro. La Carta del 1932 fu emanata dal Consiglio Superiore per le Antichità, presso il Ministero della Pubblica Istruzione.
1964 Carta di Venezia	La Carta si compone di 16 articoli e riassume in maniera mirabile i principi che possono essere considerabili immutabili della metodologia del restauro architettonico. Questa Carta sottolinea soprattutto l'importanza dell'aspetto storico di un edificio, e introduce per la prima volta il concetto di conservazione anche dell'ambiente urbano che circonda gli edifici monumentali. A questa Carta diedero un fondamentale contributo personale: Roberto Pane, Piero Gazzola e Cesare Brandi.
1972 Carta Italiana del Restauro	Nei 12 articoli della Carta, in cui si riconosce la mano di Cesare Brandi, sono definiti gli oggetti interessati da azioni di salvaguardia e restauro: tali azioni si estendono dalle singole opere d'arte, ai complessi di edifici d'interesse monumentale, storico e/o ambientale, ai centri storici, alle collezioni artistiche, agli arredamenti, ai giardini, ai parchi e ai resti antichi scoperti in ricerche terrestri e subacquee. Le indicazioni fornite dalla Carta costituiscono una sorta di normativa generale per la conservazione e il restauro delle opere d'arte.
1975 Carta di Amsterdam	Emanata dal Consiglio d'Europa, la Carta sancisce che la conservazione del patrimonio architettonico deve essere uno dei principali obiettivi della pianificazione urbana e dell'assetto territoriale in un'ottica di "conservazione integrata" che impegna la responsabilità degli enti locali ed esige la partecipazione dei cittadini e un adeguamento delle misure legislative ed amministrative. La "conservazione integrata" è il risultato dell'uso congiunto della tecnica del restauro e della ricerca delle funzioni appropriate.
1987 Carta di Washington	La Carta è redatta dal Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS), completando il dettato della Carta di Venezia del 1964. Si riconosce come tutte le città del mondo, risultanti sia da uno sviluppo più o meno spontaneo sia da un determinato progetto, sono le espressioni materiali della diversità delle società attraverso la storia e sono, per questo, tutte storiche. La Carta si prefigura dunque come "Carta internazionale per la salvaguardia delle città storiche." Questa deve far parte integrante di una politica coerente di sviluppo ...
2000 Carta di Cracovia	Promulgata dalla Comunità Europea come Carta del restauro, dal titolo "Principi per la conservazione ed il restauro del patrimonio costruito". In essa si dichiara esplicitamente che il concetto di "patrimonio" sostituisce quello di "monumento" architettonico. Per questo la Carta si pone l'obiettivo di sensibilizzare alla conservazione e manutenzione l'intero territorio, comprese le aree paesaggistiche non costruite, in quanto è l'intero territorio a custodire elementi molto importanti della storia e della cultura umana.

I concetti fondamentali
(da: Carta di Cracovia)

A. PATRIMONIO	Il patrimonio culturale è quel complesso di opere dell'uomo nelle quali una comunità riconosce suoi particolari e specifici valori e nei quali si identifica. L'identificazione e la definizione delle opere come patrimonio è quindi un processo di scelta di valori.
B. MONUMENTO	Il Monumento è una singola opera del patrimonio culturale riconosciuto come un portatore di valori e costituente un supporto della memoria. Questa riconosce in esso rilevanti aspetti attinenti il fare ed il pensare dell'uomo, rintracciabili nel corso della storia ed ancora acquisibili a noi.
C. AUTENTICITA'	Per Autenticità di un monumento si intende la somma dei suoi caratteri sostanziali, storicamente accertati, dall'impianto originario fino alla situazione attuale, come esito delle varie trasformazioni succedutesi nel tempo.
D. IDENTITA'	Per Identità si intende il comune riferimento di valori presenti, generati nel contesto di una comunità e di valori passati reperiti nella autenticità del monumento.
E. CONSERVAZIONE	La Conservazione è l'insieme delle attitudini della collettività volte a fare durare nel tempo il patrimonio ed i suoi monumenti. Essa si esplica in relazione ai significati che assume la singola opera, con i valori ad essa collegati.
F. RESTAURO	Il Restauro è l'intervento diretto sul singolo manufatto del patrimonio, tendente alla conservazione della sua autenticità e alla acquisizione di esso da parte delle collettività.
G. PROGETTO DI RESTAURO	Il Progetto, come consequenzialità di scelte conservative, è lo specifico procedimento con il quale si attua la conservazione del patrimonio costruito e del paesaggio.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

LABORATORIO DI RESTAURO I
Corso di laurea Magistrale, quinquennale LM-4 C.U.
Prof. Arch. Giuseppe A. Centauro
B020374 RESTAURO – a. a. 2019/ 2020

Richiami sulla normativa di tutela monumentale e paesaggistica al fine di contrastare il degrado architettonico ed urbana

Parte A)
Lineamenti di storia del
restauro

Lez. 4 (Parte Seconda)
«Le Carte del Restauro»
e la legislazione di tutela



Art. 9 – CARTA COSTITUZIONALE

**La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione**

/.../ Per di più l'obbligo costituzionale di promozione della cultura e della ricerca, che grava su tutte le articolazioni della Repubblica (e quindi tanto sullo Stato, quanto su regioni ed enti locali), impone di accogliere e favorire anche quella direttrice primaria della cultura contemporanea che si esprime, in così larga misura nell'attività di progettazione architettonica. Attività che, quindi, rientra a pieno titolo nell'area di protezione del primo e del secondo comma dell'art. 9 della Costituzione. Ancor più nettamente, il preciso dover di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione posto dall'articolo 9 impone, nel concreto, di promuovere criteri di trasformazione del territorio che non rispondano soltanto ad esigenze di funzionamento e redditività. Ciò che distingue, infatti, un Paese che vuole definirsi civile, avanzato e di grandi tradizioni culturali dovrebbe essere anche la capacità di inserire le opere di trasformazione del territorio, pubbliche e private, in un quadro organico di progresso non solo meramente economico, ma anche culturale e civile della società /.../ da Disegno di Legge in discussione presso le Commissioni Parlamentari.

L'evoluzione normativa nella legislazione italiana per la conservazione e restauro

-Sono interventi di restauro quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili

[Legge n. 457/78]

-Lo stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione

[art. 1 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio» (D.Lgs n.42/2004)]

-La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza di patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso.

[art. 5 Codice dei Beni Culturali ..., cit.]

**IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.Lgs. 42/2004)
DECRETO LEGISLATIVO (ai sensi dell'art. 10 della L. 137 del 6 luglio 2002)**

**ANTEFATTO DELLA LEGGE NAZIONALE SUI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:
DALLE LEGGI GENERALI DEL 1939 (ex Lege 1089 eex Lege1497) AL T.U. DEL 1999 (D.Lgs. n. 490)**

- **RESTAURO E TUTELA**
- **Aspetti legislativi (D. Lgs. 490/99)**
- **“Dal concetto di monumento a quello di bene culturale”**
- Per operare un qualsiasi intervento di Restauro Architettonico e/o Urbano occorre essere, in primo luogo, un soggetto esperto nei “beni culturali”, in grado di sapere indistintamente affrontare un problema di tutela, di conservazione e di recupero del patrimonio esistente; iniziando dallo studio degli strumenti legislativi e normativi di carattere generale, avendo ampia cognizione della giurisprudenza del settore in considerazione di una corretta ed adeguata applicazione dei principi stessi di tutela in relazione a soggetti (i beni culturali, appunto) che sono spesso identificabili solo attraverso un laborioso processo conoscitivo teso a dimostrarne oggettivamente le distinte valenze nell'interesse della collettività e delle comunità insediate.
- E' necessaria quindi la conoscenza del quadro legislativo afferente a tali problematiche, a cominciare da:
- **IL DECRETO LEGISLATIVO N. 490.**

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI A NORMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 352 DEL 08.10.1997.

(... *omissis* ... vedasi la *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1999).

Titolo I, Capo I, Sezione I, Articolo 1 – Oggetto della disciplina

“I beni culturali che compongono il patrimonio storico ed artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione all’articolo 9 della Costituzione”.

Ai beni definiti dalla Legge 1089/1939 “Cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno antropologico (comma 1a) e le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante (comma 1b)” ed altri (*omissis*) “ville e giardini, affreschi e decorazioni, aree archeologiche, ecc” sono aggiunti col D.Lgs 112/ 1998 “i beni non ricompresi nelle categorie elencate (v. sopra) individuati dalla legge (*ope legis*) come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà”.

Come dire: occorre dare seguito normativo al passaggio dal concetto di monumento a quello di bene culturale. Un passaggio fondamentale nella dinamica dell’espressione culturale sottintesa dal riconoscimento di valore dei beni immobili e mobili si ebbe con i lavori della Commissione Franceschini (1967) che anticipò, di fatto, l’istituzione del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, oggi più estesamente indicato per le attività culturali, etc.

A tale riguardo si vedano le classificazioni e le definizioni delle categorie dei beni culturali e ambientali (*omissis*).

Nell’ambito della T.U. delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (ex D.Lgs 490/99) si trova anche una interessante definizione di restauro (Sez. II, art. 34), laddove “per restauro si intende l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali.

Nel caso di beni immobili situati in zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.”

IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004
(ai sensi dell'art. 10 della L. 137 del 6 luglio 2002)

- Il Decreto è composto da n. 184 articoli e suddiviso in cinque parti:
- PARTE PRIMA: Disposizioni generali
- PARTE SECONDA: Beni Culturali
 - Titolo I – Tutela
 - Titolo II – Fruizione e valorizzazione
 - Titolo III – Norme transitorie e finali
- PARTE TERZA: Beni Paesaggistici
 - Titolo I – Tutela e valorizzazione
- PARTE QUARTA: Sanzioni
 - Titolo I – Sanzioni amministrative
 - Titolo II – Sanzioni penali
- PARTE QUINTA: Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004
(ai sensi dell'art. 10 della L. 137 del 6 luglio 2002)

ASPETTI GENERALI

- Art. 1 - (comma 2) “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”.
- Art. 2 – (comma 2) “Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”.
- Art. 3 – (comma 1) “La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”.
- Art. 6 – (comma 1) “La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”
- (comma 2) – “La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze”.
- (comma 3) – “La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”.

Commento: Il «bene culturale» viene assunto come «bene economico»

IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004
(ai sensi dell'art. 10 della L. 137 del 6 luglio 2002)

ASPETTI INERENTI LA TUTELA

- Art. 17 – CATALOGAZIONE (comma 1) “Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività”.
- Art. 18 – VIGILANZA (comma 1) “La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero”.
- Art. 20 – INTERVENTI VIETATI (comma 1) “i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”.
- Art. 21 – AUTORIZZAZIONI (comma 4) “... l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente”.
- Art. 29 – CONSERVAZIONE (comma 1): “La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro”;
- (comma 2) “ Per prevenzione s’intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto”;
- (comma 3) “Per manutenzione s’intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti”;
- (comma 4): “Per restauro s’intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situate in zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale”.

IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004
(ai sensi dell'art. 10 della L. 137 del 6 luglio 2002)

ALTRE FORME DI PROTEZIONE

- Art. 39 - (comma 1) “E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali (purché non rechino danno)”.
- Art. 50 – (comma 1) “E’ vietato, senza autorizzazione, disporre o eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista”

BENI PAESAGGISTICI

- Art. 131 - (comma 2) “La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili”.
- Art. 132 – (comma 2) “Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile”.
- Art. 152 – (comma 1) “Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell’ambito delle zone (d’interesse paesaggistico) la regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure, le varianti ai progetti in corso di esecuzione (comma 2) Per le zone di interesse archeologico”.
- Art. 153 – (comma 1) “Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione”
- Art. 154 (comma 1) – “l’Amministrazione competente può ordinare che, nelle aree di interesse paesaggistico, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore che con quella armonizzi”.

IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004
(ai sensi dell'art. 10 della L. 137 del 6 luglio 2002)

ALTRE FORME DI PROTEZIONE

- Art. 39 - (comma 1) “E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali (purché non rechino danno)”.
- Art. 50 – (comma 1) “E’ vietato, senza autorizzazione, disporre o eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista”

BENI PAESAGGISTICI

- Art. 131 - (comma 2) “La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili”.
- Art. 132 – (comma 2) “Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile”.
- Art. 152 – (comma 1) “Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell’ambito delle zone (d’interesse paesaggistico) la regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure, le varianti ai progetti in corso di esecuzione (comma 2) Per le zone di interesse archeologico”.
- Art. 153 – (comma 1) “Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione”.

IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004
(ai sensi dell'art. 10 della L. 137 del 6 luglio 2002)

L'IMPORTANZA DEL COLORE PER LA TUTELA PAESAGGISTICA

Art. 154 (comma 1) – “l'Amministrazione competente può ordinare che, nelle aree di interesse paesaggistico, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi”.

La Convenzione Europea sul «Paesaggio «Carta di Firenze» (2000)

Ratificata e resa esecutiva con legge 9 gennaio 2006, n. 14, impone agli Stati sottoscrittori di:
«stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi (art. 5, lettera *b*), della Convenzione), mediante il perseguimento di obiettivi di qualità paesaggistica (art. 6, lettera *d*) ». Si tratta in definitiva di attuare un principio di tutela integrata del paesaggio, in applicazione del principio di «conservazione integrata» enunciato nella Dichiarazione di Amsterdam del 1975 (v.)

Lo “sviluppo sostenibile” e il restauro urbano nella pianificazione regionale della Toscana

- La L.R. della Toscana 1/2005 (confluita nella L. 64/2014) già codificava il binomio inscindibile fra qualità urbana e qualità architettonica.
- La bioarchitettura come compendio del corretto approccio progettuale.
- Nuovi equilibri tra manutenzione e restauro la prassi del recupero e del riuso di utilità deve lasciare il passo alla cultura della progettazione integrata mirata alla qualità degli interventi.
- La L.R. della Toscana 64/2014: stabilisce le regole per la tutela del patrimonio e le condizioni per le trasformazioni (Capo I – Principi generali).
- Il principio delle invarianti strutturali (art. 5):
- Per «invarianti strutturali» s’intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale: a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale; b) le relazioni tra gli elementi costitutivi; c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio che ne assicurano la persistenza.
- Lo «Statuto del territorio» (art. 6) ...(omissis)



PIT
PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE
CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO

ELABORATO 8B
Disciplina dei beni paesaggistici
(artt. 134 e 157 del Codice)



Capo I - Beni paesaggistici

Articolo 1 *Oggetto della disciplina*

1. Sono sottoposti alla presente disciplina:

- a) gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) e dell'art. 136 del Codice;
- b) le "aree tutelate per legge" ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice.

Sono, altresì, sottoposti alla stessa disciplina, ai sensi dell'art. 157 del Codice, i beni paesaggistici oggetto di notifiche eseguite, di elenchi compilati, di provvedimenti ed atti emessi ai sensi della normativa previgente, nonché gli immobili e le aree indicati al comma 2 del medesimo articolo.

2. I beni in oggetto, ai sensi dell'art. 143, comma 1 lettera b) e c) sono disciplinati ai sensi degli articoli seguenti che fissano gli obiettivi con valore di indirizzo da perseguire, le direttive da attuare e le prescrizioni d'uso da rispettare. Qualora si verifichi la concorrenza di più prescrizioni in relazione al medesimo areale prevalgono quelle più restrittive.

Capo II - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Articolo 2 *Definizioni*

1. Sono immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Articolo 3 *Identificazione dei beni*

1. Il Piano Paesaggistico, in attuazione dell'art. 143, comma 1, lettera b), comprende la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, ai termini dell'art. 138, comma 1.

2. Le elaborazioni di cui al comma 1 sono contenute in apposite schede di vincolo suddivise nelle seguenti quattro sezioni:

- Sezione 1 – Identificazione del vincolo
- Sezione 2 – Analitico descrittiva del vincolo
- Sezione 3 – Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000
- Sezione 4 – Disciplina articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso.

Articolo 134 *Beni paesaggistici*

1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'articolo 142;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Articolo 137 *Commissioni provinciali*

2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio.



Vincolo Istituzionale

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” oggetto di specifico provvedimento di vincolo di cui ai sensi dell’art. 134, comma 1 lettera a) e dell’art. 136 del Codice

1. Struttura idrogeomorfologica (Geomorfologia - Idrografia naturale - Idrografia artificiale)
2. Struttura eco sistemica/ambientale (Componenti naturalistiche - Aree di riconosciuto valore naturalistico: Aree Protette, Siti Natura 2000)
3. Struttura antropica (Insediamenti storici - Insediamenti contemporanei - Viabilità storica - Viabilità contemporanea, impianti ed infrastrutture - Paesaggio agrario)
4. Elementi della percezione (Visuali panoramiche ‘da’ e ‘verso’, percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere - Strade di valore paesaggistico)

Decreto di vincolo

D.M.13/02/1967 - G.U.68-1967 – Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada

1. Struttura idrogeomorfologica (Geomorfologia - Idrografia naturale - Idrografia artificiale)
2. Struttura eco sistemica/ambientale (Componenti naturalistiche - Aree di riconosciuto valore naturalistico: Aree Protette, Siti Natura 2000)
- 3 Struttura antropica (Insediamenti storici - Insediamenti contemporanei - Viabilità storica - Viabilità contemporanea, impianti ed infrastrutture - Paesaggio agrario)
- 4 - Elementi della percezione (Visuali panoramiche 'da' e 'verso', percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere - Strade di valore paesaggistico)

Vincolo Istituzionale

“Aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134 comma 1 lett. b) e dell’art. 142 del Codice

1) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142. c.1, lett. c, Codice)

2) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)

3) le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. M del Codice)

Decreto di vincolo

D.M.13/02/1967 - G.U.68-1967 – Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada

1. Struttura idrogeomorfologica (Geomorfologia - Idrografia naturale - Idrografia artificiale)
2. Struttura eco sistemica/ambientale (Componenti naturalistiche - Aree di riconosciuto valore naturalistico: Aree Protette, Siti Natura 2000)
- 3 Struttura antropica (Insediamenti storici - Insediamenti contemporanei - Viabilità storica - Viabilità contemporanea, impianti ed infrastrutture - Paesaggio agrario)
- 4 - Elementi della percezione (Visuali panoramiche 'da' e 'verso', percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere - Strade di valore paesaggistico)